

UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

Statuto modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7/2025



**UNIONE DEI COMUNI NORD
SALENTO**

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi)

Lo Statuto dell'Unione Dei Comuni del Nord Salento è stato approvato con delibere Consiliari dei Comuni di: Campi Salentina (Delib. C.C. n.66/2002); Trepuzzi (Delib.C.C. n.35/2002); Novoli (Delib. C.C. n.50/2002), Guagnano (Delib. C.C. n.28/2002); Squinzano (Delib. C.C. n.58/2002) e Surbo (Delib. C.C. n.45/2002); Salice Salentino (Del.C.C. n.19/2011).

Con apposito Contratto del 27/9/2002 rep. 1071 si è proceduto alla costituzione dell'Unione dei Comuni del Nord Salento tra i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi;

Con successivo contratto del 29/12/2011 rep.6 si è proceduto all'integrazione dell'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, per l'adesione del Comune di Salice;

Modificato ed adeguato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.7/2025.



**UNIONE DEI COMUNI NORD
SALENTO**

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Istituzione dell'UNIONE

1. I Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, costituiscono tra loro, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'UNIONE denominata "DEI COMUNI DEL NORD SALENTO", quale nuovo ente locale allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.
2. L'UNIONE è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti, ai sensi del comma 2 dell'art.32 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con le procedure e le maggioranze richieste dal comma 4 dell'art.6 del citato Decreto legislativo n. 267/2000.
3. Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione ed è modificabile, integrabile e abrogabile con le medesime procedure di cui al comma precedente.
4. I Comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altra unione.

Articolo 2
Finalità dell'Unione

1. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle comunità che risiedono sul suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo.
2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.
3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione e attuazione.
4. L'Unione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, costituisce, di norma, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata conferiti con leggi dello Stato o della Regione.

Articolo 3
Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione, organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l'adozione di apposite norme regolamentari in materia.
4. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l'Unione agisce, per quanto non espressamente previsto e normato, applicando i principi dell'ordinamento dei Comuni, purché compatibili, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Articolo 4
Ambito territoriale, Sede e stemma

1. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. La sede dell'Unione dei Comuni Nord Salento, già individuata presso il Municipio di Campi Salentina, è fissata, a far data dall'approvazione delle modifiche del presente Statuto, presso l'immobile sito in Campi Salentina, viale Nino di Palma, 33, già sede distaccata del tribunale di Lecce. Ogni eventuale modifica relativa alla individuazione della sede dovrà essere fatta oggetto di specifica deliberazione del Consiglio dell'Unione.

3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché ricompreso nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Gli uffici dell'Unione possono essere situati anche in sedi diverse e sempre nell'ambito del territorio dell'Unione.
5. L'Unione può dotarsi, con apposita deliberazione del Consiglio, di un proprio simbolo e stemma, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.
6. L'Unione può dotarsi, altresì, con apposita deliberazione del Consiglio, di vessilli di rappresentanza (fasce) del Presidente dell'Unione e del Presidente del Consiglio, riproducenti lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.

Articolo 5

Durata dell'Unione e scioglimento

1. L'Unione è costituita con durata illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall'art.6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. Lo scioglimento dell'Unione deliberato nel primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Articolo 6

Recesso di un Comune

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può procedere al recesso unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il recesso deliberato entro il primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti demandata all'Unione medesima è devoluta, con apposita determinazione del/i Comune/i interessato/i e fatti salvi i diritti dei terzi:
 - a) all'Unione che gestisce i rapporti per conto del/i Comune/i receduto/i, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs. 267/2000;
 - b) al/i singolo/i Comune/i che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o di specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o servizi, come individuati dagli appositi regolamenti dell'Unione.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Ove, in dipendenza dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, dovessero insorgere controversie, le stesse saranno risolte e decise da un'apposita commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Articolo 7
Adesione di ulteriori Comuni

1. All'Unione, come costituita ai sensi del presente Statuto, possono aderire altri Comuni, di norma contermini con il territorio della stessa, previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto, e previa deliberazione favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell'Unione. L'adesione deve comunque avvenire entro il 30 settembre dell'anno per l'espletamento dei servizi e funzioni da parte dell'Unione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8
Funzioni dell'Unione

1. L'Unione è istituita per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- Ufficio Europa
- Formazione e aggiornamento del personale
- Servizio Protezione Civile
- Servizio Polizia Intercomunale, ovvero singoli nuclei operativi specializzati in ambiti specifici
- Difensore Civico
- Controlli interni (art. 147 TUEL)
- Servizi di promozione turistica
- Gestione iniziative culturali
- Valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e librari
- Formazione e orientamento professionale
- Servizio stipendi
- Gestione contenzioso del lavoro
- Servizio pensionamenti del personale
- Reclutamento del personale
- Ufficio procedimenti disciplinari
- Contrattazione decentrata
- Provveditorato e acquisti
- Inventario beni patrimoniali
- Accertamento e riscossione tributi
- Contenzioso tributario
- Servizi tipografici e centro stampa
- Ufficio Pubbliche Relazioni
- Sviluppo e gestione sistemi informatici
- Sviluppo economico e Sportello Unico delle Attività produttive
- Servizi catastali
- Servizio affissioni e pubblicità
- Trasporto e raccolta rifiuti urbani
- Smaltimento rifiuti urbani
- Servizio raccolta differenziata
- Centro stoccaggio raccolta differenziata
- Centro raccolta e selezione materiali inerti
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Servizio lampade votive cimiteriali
- Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (ivi compresi la costruzione e/o gestione di canili sanitari e/o rifugi)
- Trasporto urbano

- Servizio manutenzione Pubblica illuminazione
- Servizi manutentivi strade urbane e vicinali
- Servizi manutentivi verde pubblico
- Servizi manutentivi immobili comunali
- Gestione impianti sportivi
- Biblioteche comunali
- Centro Informagiovani
- Gestione mense scolastiche
- Servizi trasporti scolastici
- Servizi di assistenza sociale
- Servizio invalidi civili

2. I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici .

3. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tali attività implicino il ricorso ad impieghi finanziari, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai Comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai Comuni, ovvero in tutte le funzioni analiticamente descritte.

5. Per ognuno dei servizi indicati al precedente comma 1 e di ogni altro servizio e funzione attribuita dai Comuni all'Unione è adottato apposito regolamento di attuazione del trasferimento con l'indicazione delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari tra l'Unione e il singolo Comune.

6. In sede di prima applicazione il trasferimento delle competenze all'Unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, può essere scaglionato nel tempo. A tal fine, il Consiglio dell'Unione elabora apposito programma, sentita la Giunta, per le modalità ed i termini dei trasferimenti.

Articolo 9

Modalità di trasferimento delle competenze

1. Spettano alla Giunta dell'Unione, nel quadro della programmazione consiliare, l'adozione dei provvedimenti di attuazione del trasferimento all'Unione delle competenze e le determinazioni in ordine alla gestione dei rapporti conseguenti.

2. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui al comma 1, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse dei Comuni detti rapporti.

3. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, non comprese nel precedente articolo 8, è deliberato,

su proposta della Giunta dell'Unione, su iniziativa congiunta di tutti i Comuni partecipanti con atto dei rispettivi Consigli Comunali, adottato, con le procedure e le maggioranze di cui al comma 2 del precedente art.1, entro il primo semestre dell'anno e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II
GLI ORGANI

CAPO I
ORGANI DELL'UNIONE

Articolo 10
Organi politici e di governo

1. Sono organi politici e di governo dell'Unione: il Consiglio, il/la Presidente dell'Unione, la Giunta.

CAPO II
IL CONSIGLIO

Articolo 11
Composizione ed organizzazione interna

“1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri/e pari a 3 (tre) per ogni Comune aderente all'Unione, eletti/e dai singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo 13”;

2. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione elegge al proprio interno numero 3 consiglieri/e per il Consiglio dell'Unione, di cui 2 espressi dalla maggioranza e 1 espresso dalle minoranze.
3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 12
Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza, per quanto applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione, in particolare:
 - a) determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto;
 - b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;
 - c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;
 - d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta;
 - e) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.
 - f) elegge i/le rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;

2. I/Le rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.
3. Il/La Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento, rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I/Le Consiglieri/e rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I/Le Consiglieri/e esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i/le Consiglieri/e Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.

Articolo 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il/La Consigliere/a che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il/La Presidente del Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la circostanza al/alla Consigliere/a, il/la quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere/a, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di Consigliere/a Comunale di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere/a dell'Unione.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il/la consigliere/a decaduto/a o dimesso/a appartiene, provvede entro e non oltre 30 giorni ad eleggere al proprio interno un/una nuovo/a consigliere/a dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Articolo 15

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età, tra quelli dei Comuni costituenti l'Unione, che la presiede fino alla elezione del/della Presidente.
2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione:
 - a) elegge nel proprio seno il/la Presidente del Consiglio scelto tra i/le Consiglieri/e dell'Unione;

- b) elegge il/la Presidente dell'Unione, scelto/a tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
- c) individua la sede dell'Unione medesima.

3. La carica di Presidente del Consiglio dell'Unione e quella di Presidente dell'Unione non possono essere ricoperte contestualmente da rappresentanti di uno stesso Comune aderente.

Articolo 16 **Presidenza del Consiglio**

1. Il/La Presidente del Consiglio convoca e presiede i lavori del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione, nel disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio dell'Unione e il numero minimo con il quale potrà deliberare, che, in prima convocazione, deve essere almeno pari alla metà dei consiglieri assegnati, indicherà le competenze proprie del/della Presidente del Consiglio.
3. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal/dalla Consigliere più anziano di età.
4. Il/La Presidente del Consiglio dell'Unione è eletto/a dal Consiglio dell'Unione tra i propri componenti e dura in carica due anni;

CAPO III **IL PRESIDENTE E LA GIUNTA**

Articolo 17 **Il/La Presidente dell'Unione**

1. Il/La Presidente dell'Unione è un/una Sindaco/a dei Comuni costituenti l'Unione, eletto/a dal Consiglio dell'Unione, nella sua prima seduta e successivamente alla scadenza del mandato, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Egli/Ella assume immediatamente le funzioni, dura in carica due anni.
2. Il/La Presidente dell'Unione è il/la rappresentante legale dell'Ente e svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il/la Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli/delle Assessori/e e dei/delle Consiglieri/e dell'Unione.
3. Nella seduta successiva alla sua elezione, il/la Presidente presenta al Consiglio, per l'approvazione, la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, concordata con la Giunta.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il/la Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei/delle rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Articolo 18 **Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal/dalla Sindaco/a-Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione in qualità di Assessori, i quali possono appositamente delegare di volta in volta, un/una Assessore/a o Consigliere/a del proprio Comune.
2. Il/La Presidente dell'Unione e i componenti la Giunta sono incompatibili con l'incarico di Consigliere/a dell'Unione.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di componente della Giunta.

Articolo 19
Il/La Vicepresidente

1. Il/La Vicepresidente, nominato/a dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del/della Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore/a più anziano/a di età.

Articolo 20
La Giunta

1. La Giunta svolge, in collaborazione con il/la Presidente, l'attività di governo dell'Unione.
2. Il/La Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge riservati al Consiglio o che non ricadano nelle competenze , previste dalla legge e dal presente Statuto, del/della Presidente.

Articolo 21
Dimissioni e cessazione dalla carica del/della Presidente

1. Le dimissioni del/della Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta dell'Unione rimane in carica per tutte le attività , coordinata dal/dalla Vice presidente.

CAPO IV
NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 22
Norma di rinvio

1. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.
2. Apposite deliberazioni di Consiglio e di Giunta, nel rispetto della legge, fisseranno le eventuali indennità di funzioni ovvero il riconoscimento di gettone di presenza per i componenti degli organi dell'Unione.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23
Organi gestionali

1. Assumono la qualità di organi gestionali i/le dipendenti ai/alle quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Articolo 24
Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi degli uffici e personale dei Comuni partecipanti, sia in fase di prima attuazione che in fase permanente, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio dell'Unione, definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e di controllo dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
4. Il Regolamento disciplina inoltre la interdipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e dei servizi dei Comuni, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Articolo 25
Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Articolo 26
Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5. Per la predisposizione di studi, progetti, programmi e pareri relativi ai servizi ed alle funzioni svolte in forma associata, il/la Presidente può convocare apposite commissioni costituite da dipendenti dell'Unione e da dipendenti dei Comuni associati, se del caso integrate con tecnici esterni appositamente incaricati.

Articolo 27

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Articolo 28

Segretario/a dell'Unione

1. L'Unione ha un/una Segretario/a Generale.
2. Il/La Segretario/a svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.
3. Il/La Segretario/a è nominato/a dal/dalla Presidente, secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.
4. Può essere nominato/a Segretario/a, un/una Segretario/a dei Comuni dell'Unione, mediante apposita convenzione con il Comune interessato.
5. In via di prima attivazione dell'Unione, le funzioni di Segretario/a sono svolte da un/una Segretario/a comunale individuato/a di concerto dai Sindaci dell'Unione.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici dell'Unione può prevedere la possibilità e le modalità di conferimento delle funzioni vicarie del/della Segretario/a dell'Unione ad un/una dipendente, che abbia i requisiti per l'accesso al corso di Segretario/a, scelto dal/dalla Presidente dell'Unione, sentita la Giunta.

Articolo 29

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto.

TITOLO IV
FINANZA, CONTABILITA' e CONTROLLI

CAPO I
FINANZE e CONTABILITA'

Articolo 30
Principi generali

1. Alle Unioni di Comuni si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni medesime o alla generalità degli Enti locali.
2. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.
3. Le spese per le quali non sono indicati dallo Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura paritaria tra gli stessi, salvo stabilire altro criterio in fase di approvazione del servizio associato.

Articolo 31
Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a) tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi statali e regionali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione, dalla Provincia e altri Enti per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti Comunitari, Statali, Regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensione di prestiti;
 - j) prestazioni servizi e forniture per conto di terzi;
 - k) prestazioni per conto di Enti;
 - l) altri proventi o erogazioni;
 - m) utili derivanti da società partecipate.
3. L'Unione, ove ritenuto necessario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario e per la gestione delle funzioni, attività e servizi conferiti ed a stabilire le tempistiche di liquidazione.
4. Le risorse, ove non intervengano le modifiche, di cui al precedente comma 3, si intendono ripetute nel medesimo importo, anche per gli esercizi successivi.

5. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con riferimento ai capitoli di bilancio o alle norme di legge nelle more di approvazione dello stesso.

Articolo 32

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Entro il termine prescritto dalla Legge per ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il termine prescritto dalla Legge di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Consiglio su proposta della Giunta, da formulare entro i termini previsti per i Comuni, delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Articolo 33

Controlli interni

1. L'Unione si avvale di un sistema di controlli interni, disciplinato da apposito Regolamento. Il controllo interno è diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale e a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Articolo 34

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Articolo 35

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione nomina l'organo di revisione con le modalità previste dalla vigente normativa;

Articolo 36

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Articolo 37
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) Dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) Dai beni mobili e immobili conferiti dai Comuni per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata;
 - c) Dai beni mobili e immobili conferiti da altri Enti per lo svolgimento di attività di interesse comune.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, che devono essere adottati entro e non oltre sei mesi dall'esecutività del presente Statuto, trovano applicazione i regolamenti in vigore presso il Comune in cui ha sede l'Unione.

Articolo 39
Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei/delle Consiglieri/re assegnati e sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
2. Si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che le modifiche statutarie, approvate con il procedimento di cui al primo comma del presente articolo, sono affisse all'albo pretorio di tutti i Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione delle modifiche stesse all'albo pretorio del Comune aderente che avrà provveduto per ultimo all'affissione (articoli 6 e 32 d.lgs.267/2000).

Articolo 40
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.